

ID24A319 – Scrittura privata per la fornitura di pensili e scialitiche e travi te-  
staletto per la Nuova Pediatria dell’Azienda Ospedale – Università Padova –

**LOTTO 3**

**CIG LOTTO 3: B6718566AA**

TRA

l’Azienda Ospedale – Università Padova, con sede in Padova, Via, Giustiniani,  
1 codice fiscale/P.IVA 00349040287, nella persona della dott.ssa Maria Elena  
Serafin, Codice Fiscale ----- Direttore della U.O.C. Provveditorato, Eco-  
nomato e Gestione della Logistica dell’Azienda Ospedale – Università Pa-  
dova, con sede in Viale della Navigazione Interna, 38 – 35129 PADOVA,  
telefono 0498214636-4602, e-mail protocollo.aopd@pecveneto.it, giusto atto  
di delega del Direttore Generale (delibera n. n. 482 del 08/03/2022.), di se-  
guito indicata “Azienda”

E

l’Impresa D.S. MEDICA TECNOLOGIE SRL, iscritta al Registro delle Imprese  
presso la Camera di Commercio di Venezia Rovigo P.I./C.F. n. 04041250277,  
con sede legale in NOALE (VE), Via E. TORRICELLI 11/13, rappresentata nel  
presente atto da Simone Spolaore, nato a -----, il -----, in qualità di  
Legale Rappresentante:

PREMESSO CHE

con deliberazione del Direttore Generale n. 2002 del 01/10/2025, l'Azienda Ospedale – Università Padova a seguito procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, indetta con deliberazione del Direttore Generale 506 del 07/03/2025, ha disposto l'aggiudicazione definitiva all'Impresa D.S. MEDICA TECNOLOGIE SRL del lotto 3 di gara (travi testaletto) per la Nuova Pediatria dell'Azienda Ospedale – Università Padova;

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Valore degli allegati.

Gli atti e i documenti richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati:

- Disciplinare di gara
- Capitolato Tecnico Prestazionale
- Capitolato Oneri
- Offerta

Art. 2 – Norme regolatrici dell'affidamento.

La Ditta appaltatrice si obbliga ad eseguire la fornitura in oggetto alle condizioni previste nei documenti sopra richiamati, accettate con l'offerta presentata che deve ritenersi facente parte integrante del presente contratto.

Art. 3 – Oggetto e quantità delle prestazioni.

Il presente contratto di somministrazione, ai sensi dell'art. 1560 c.c., prevede la fornitura presunta di n. 7 travi testaletto verticali e n. 8 travi testaletto

orizzontali nel periodo di 12 mesi.

Quantità delle prestazioni:

Come da offerta che viene allegata al presente contratto e ne fa parte integrante e sostanziale, nella quale vengono riportati: descrizione prodotto, nome commerciale, codice prodotto, marca prodotto, CND, RDM, pezzi, prezzo unitario, prezzo complessivo, contratto di manutenzione full risk per il periodo di 36 mesi.

Con riferimento alla suddetta assegnazione, ai fini di dare applicazione alla legge 13 agosto 2010, n. 136, si comunica il CIG: B6718566AA.

Art. 4 – Aggiornamento della fornitura.

Qualora durante l'esecuzione del contratto, l'Impresa aggiudicataria introduca in commercio nuovi prodotti, anche a seguito di modifiche normative, analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, i nuovi prodotti/accessori dovranno essere proposti alle medesime condizioni negoziali, in sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa e autorizzazione scritta da parte dell'Azienda Ospedaliera. La ditta aggiudicataria pertanto sarà tenuta a comunicare con congruo anticipo all'Azienda Sanitaria ogni modifica ai prodotti offerti (incluse modifiche di codifica e di confezionamento) e questa avrà la facoltà di accettare o meno quanto proposto.

In nessun caso sarà possibile introdurre modifiche di qualsiasi natura ai prodotti forniti senza preventiva accettazione da parte dell'Amministrazione.

Ogni consegna in difformità a quanto pattuito potrà essere considerata violazione del contratto e non darà titolo a ristoro dei costi.

L'Impresa aggiudicataria dovrà fornire adeguato corso di aggiornamento al personale e tutto il necessario per il corretto utilizzo dei nuovi prodotti immessi in commercio.

Il fornitore si impegna inoltre a provvedere gratuitamente e per tutta la durata del contratto a fornire in formato digitale e su specifica richiesta di questa Azienda tutti i dati necessari all'inserimento nell'anagrafica aziendale dei dispositivi oggetto della fornitura

#### Art. 5 – Durata del contratto di manutenzione

Il contratto ha una durata pari a 36 mesi, dalla data di sottoscrizione del contratto. Il contratto di manutenzione full risk pari a 36 mesi, decorrerà dal collaudo positivo di ciascuna apparecchiatura consegnata e installata.

#### Art. 6 – Importo contrattuale.

l'importo complessivo è di € 80.379,93 IVA 22% esclusa come da offerta allegata al presente provvedimento di cui € 53,80 relativi a oneri della sicurezza e rischi interferenziali connessi alle attività di coordinamento non soggetti a ribasso.

#### Art. 7 - DUVRI

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 il presente contratto è soggetto a DUVRI e pertanto sono presenti oneri relativi a costi dovuti a rischi di interferenza pari a € 53,80.

L'impresa si rende disponibile a presenziare alla Riunione di Coordinamento ai fini della sicurezza dove verranno prese in considerazione le modalità

operative di svolgimento della fornitura.

Art. 8 – Durata del contratto e opzioni.

Durata del contratto: n. 36 mesi, decorrenti dalla data di collaudo/formazione.

Opzione 1: Variazione dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste per un importo pari al 20% dell'importo a base d'asta del lotto (€ 19.900,00 IVA esclusa). In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. L'opzione è attivabile entro 24 mesi dalla data di collaudo.

Opzione 2: Revisione prezzi ISTAT: Non prevista ai sensi dell' art. 1 comma 3 dell' all.II.2-bis del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Opzione 3: Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice: la stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nel caso di aggiudicazione di gara regionali a prezzi più convenienti.

L'Azienda Ospedale – Università Padova si riserva il diritto insindacabile di recedere anticipatamente il contratto, mediante PEC con preavviso di almeno 30 giorni, senza che per questo il contraente appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto per forniture analoghe a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale o Consip a prezzi più bassi.

Art. 9 - Vicende soggettive dell'esecutore del contratto.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'appaltatore non hanno effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni nei confronti della stazione appaltante previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di idoneità in relazione alla prestazione ceduta, nonché quelli di moralità di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Nei sessanta giorni successivi alla suddetta comunicazione la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle suddette comunicazioni, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 83 del D.lgs. n. 159/2011; decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti inerenti la vicenda soggettiva producono effetti nei confronti della stazione appaltante.

Nelle more delle verifiche del presente articolo, l'adempimento delle obbligazioni contrattuali rimane a carico del cedente, pena l'esclusione della cauzione definitiva.

Per quanto non previsto dal presente articolo, trova applicazione l'art. 120 del D. lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

#### Art. 10 – Subappalto

Nella fattispecie in esame non trova applicazione il subappalto così come dichiarato dall'Impresa nella documentazione amministrativa presentata e inerente alla procedura di gara espletata.

Art. 11 - Cessione del contratto.

Il contratto, fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo, non può essere ceduto a pena di nullità.

Art. 13 - Cessione dei crediti derivanti dal contratto.

La cessione del credito che l'appaltatore decidesse di affidare a terzi dovrà avvenire con le modalità prescritte dall'art.120 comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dell'allegato II.14 dello stesso.

Ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, del Codice Civile, le parti accettano esplicitamente di escludere la cedibilità del credito a soggetti diversi da quelli descritti dall'art.1 della L.52/1991.

Le comunicazioni di cessione del credito saranno considerate adeguatamente comunicate esclusivamente se notificate ai seguenti indirizzi:

sede legale dell'amministrazione Via Giustiniani 1 – 35128 Padova, ufficio protocollo;

all'indirizzo di posta certificata protocollo.aopd@pecveneto.it

Si raccomanda all'appaltatore che l'atto contenente la cessione del credito contenga esplicitamente a quale contratto, a quale codice CIG ed a quale importo la cessione faccia riferimento onde consentire all'amministrazione le verifiche di competenza.

La mancata esplicita indicazione dei dati su riportati comporterà il diniego dell'autorizzazione alla cessione del credito.

In caso di cessione di crediti futuri l'appaltatore si impegna a notificare all'amministrazione, con le stesse modalità con le quali è stato notificato anche l'atto

di cessione, la intervenuta sopravvenienza del credito maturato (per il quale era intervenuta la cessione) con la conseguente indicazione del cig di riferimento e dell'importo ceduto.

L'appaltatore che cedesse il credito si impegna a rispettare integralmente quanto disposto da Anac nelle proprie linee guida relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare:

i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG nel contratto e ad effettuare i pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati;

in caso di cessione di una pluralità di crediti a loro volta riconducibili a diversi contratti di appalto con più stazioni appaltanti, si ritiene possibile consentire al factor di effettuare le relative anticipazioni verso l'appaltatore cedente mediante un unico bonifico, a patto che siano rispettate le seguenti condizioni:

1) i CIG/CUP relativi a tutti i contratti di appalto da cui derivano i crediti ceduti devono essere correttamente indicati nel contratto di cessione.

2) il factor deve indicare nello strumento di pagamento il CIG/CUP relativo al contratto di cessione che presenta il valore nominale più elevato (...)

3) il conto corrente su cui il factor effettua il pagamento deve essere lo stesso conto indicato dal cedente alla stazione appaltante quale conto dedicato e tale circostanza deve risultare dall'articolato del contratto di cessione notificato/comunicato alla stessa stazione appaltante. In caso contrario, il cedente dovrà effettuare tanti atti di cessione quanti sono i conti correnti dedicati che intende utilizzare in funzione di quanto a suo tempo comunicato alle stazioni appaltanti.

4) il cedente deve indicare, per ciascuna fattura ceduta, il relativo

CIG/CUP;

5) il factor deve conservare la documentazione contabile comprovante a quali contratti di appalto si riferiscono i singoli crediti ceduti.

6) Al fine di evitare una interruzione e nella ricostruibilità del flusso finanziario relativo alla filiera, l'appaltatore, una volta ricevuto il pagamento da parte del factor, deve applicare integralmente gli obblighi di tracciabilità, indicando tutti i singoli CIG/CUP.

Ai sensi di quanto disposto dalla Circolare prot.98151 del 8 ottobre 2009 del Ministero dell'Economia e Finanze "al fine di liberare il cessionario da eventuali futuri rischi connessi a possibili azioni di recupero attivo poste in essere dall'agente della riscossione per effetto di una sopraggiunta situazione di inadempienza del cedente" l'amministrazione procederà alle verifiche di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/1973 nei confronti dell'appaltatore cedente all'atto della cessione e, successivamente, procederà a verificare esclusivamente il cessionario.

Al contrario, in caso di cessione di crediti futuri, la verifica di cui all'art.48 bis dovrà essere realizzata all'atto della notifica con la quale l'appaltatore comunicherà la intervenuta insorgenza del credito ceduto.

Infine si ricorda che, in caso di cessione di crediti futuri, l'amministrazione inserirà nel provvedimento di autorizzazione la seguente indicazione: "Devono ritenersi ricomprese nella cessione oggetto della presente autorizzazione tutte le fatture emesse nel periodo compreso tra la data del presente provvedimento di autorizzazione e la data di scadenza del contratto di cessione notificato entro i limiti economici indicati nel contratto di cessione".

Art. 14 – Direttore dell'esecuzione del contratto.

Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023, è l'Ing. Andrea Camporese in servizio presso la UOSd Ingegneria Clinica.

Art. 15 – Esecuzione del contratto e verifiche di qualità.

Il fornitore è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura secondo quanto disposto dal presente Contratto.

La prestazione a carico del fornitore avviene a seguito di invio di regolare ordinativo di fornitura (ordine) emesso dall'Azienda Ospedaliera e nel rispetto delle quantità, della qualità, dei termini e delle modalità ivi indicate.

Il materiale consegnato dovrà essere esattamente conforme a quello in offerta, di cui alle schede tecniche ed alla campionatura eventualmente presentata, che sarà conservata dall'Azienda Ospedaliera ai fini di eventuali verifiche di rispondenza, ai sensi dell'art. 1522 del C.C.

La consegna dovrà essere effettuata secondo le modalità e i tempi indicati negli ordinativi di fornitura.

La consegna delle attrezzature sanitarie dovrà essere effettuata, previo accordo con la UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali – Università Padova (sito in via Giustiniani, 1 – 35128 Padova), presso i reparti o nei siti indicati, in assenza di attività e con le indicazioni e prescrizioni di legge previste e fornite, se del caso, dal Servizio di Prevenzione e Protezione

La ditta dovrà inoltre provvedere, senza oneri alcuno a carico della Stazione Appaltante:  
al trasporto, installazione e messa in funzione dell'apparecchiatura, alla

formazione per il personale, sia iniziale che in occasione di aggiornamenti di programma e/o apparecchiature, come di seguito specificato, all'esecuzione delle operazioni di collaudo come di seguito specificato.

Il giudizio sull'accettabilità o meno del materiale è riservato al personale competente; la firma per ricevuta posta sul documento di trasporto in occasione delle varie consegne non esonera la ditta da eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto di utilizzazione del prodotto.

Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D.Lgs. 22/1997 (decreto Ronchi) il fornitore è, inoltre, tenuto allo smaltimento degli imballaggi utilizzati per la consegna delle merci a propria cura e spese.

Consegne effettuate in luoghi diversi dai magazzini indicati nell'ordinativo saranno considerate mancate consegne.

Solo il personale dipendente in servizio presso il Magazzino dell'Azienda Ospedaliera di Padova è autorizzato al ricevimento della merce e alla firma per ricevuta sui Documenti di Trasporto.

La ditta aggiudicataria si impegna a fornire i prodotti di cui trattasi in condizioni ottimali di imballaggio e di conservazione come previsto da manuale d'uso e da indicazioni tecniche del fabbricante.

Per i DM l'etichettatura della merce deve essere conforme alla Direttiva 93/42/CEE e successive modifiche ed integrazioni.

Tutte le indicazioni sulle etichette e sulle confezioni devono essere anche in lingua italiana come stabilito dall'art 5 comma IV° del D.Lgs 46/97 e successivi aggiornamenti.

Gli imballi ed i confezionamenti, all'esterno, dovranno riportare a chiare lettere le avvertenze necessarie ad una corretta movimentazione e conservazione

dei dispositivi contenuti nonché la descrizione degli stessi.

Il fornitore deve predisporre un DDT per ogni consegna su uno specifico ordinativo, ovvero non deve cumulare più ordini sullo stesso DDT, mentre è ammissibile la gestione di più consegne/DDT per lo stesso ordine. Si chiede inoltre, ove possibile, l'emissione di un'unica fattura per ogni DDT.

In caso il fornitore richieda un minimo fatturabile, questo non potrà essere superiore ai 200,00 €.

In caso di ordini inferiori al minimo fatturabile saranno consentite consegne cumulate solo se espressamente autorizzate nell'ordine (dicitura: ORDINE COMULABILE).

Ordinativi diversi possono essere cumulati in un'unica consegna, purché ciascun ordine sia associato ad un DDT diverso, visibile alla consegna.

I documenti di trasporto, che accompagnano la merce all'atto della consegna, dovranno contenere gli estremi dell'ordine e l'esatta indicazione delle quantità, della tipologia del prodotto, del lotto di produzione e della data di scadenza.

I prodotti consegnati dovranno avere una validità residua non inferiore ai 2/3 di quella totale.

L'accettazione con presa in carico dei beni, non esonera il fornitore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell'accettazione e accertati successivamente al momento dell'effettivo utilizzo presso le Unità Operative.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare l'inidoneità del prodotto aggiudicato, con provvedimento motivato ai sensi dell'art. 1520 del Codice Civile. Eventuali spese per analisi e verifiche qualitative saranno a carico

dell'impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate. Inoltre, in tal caso, il fornitore dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla sostituzione e al ritiro dei prodotti inidonei entro il termine fissato dall'Azienda Ospedaliera con nota scritta.

Anche gli imballaggi che, a giudizio dell'Azienda Ospedaliera, presentassero difetti saranno rifiutati e il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione.

In caso di reiterata verifica dell'avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all'uso cui sono destinati, l'Azienda Ospedale-Università Padova potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 del C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore, risolvere di diritto il contratto.

Nell'ipotesi in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano il divieto di vendita e il ritiro di un prodotto dal commercio, oppure ove previsto da norme specifiche di settore, il venditore è obbligato:

A comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti, indicando, per ogni prodotto: codici, denominazione, periodo di indisponibilità ove noto o prevedibile. In ogni caso il fornitore è tenuto a riconoscere i maggiori costi sostenuti dall'Azienda Ospedale-Università Padova per l'acquisto di prodotti sul libero mercato, pena la risoluzione del contratto stesso;

A fornire tempestivamente i documenti comprovanti l'avvenuta consegna di prodotti oggetto di tale azione (ordine e DDT di consegna);

Ad assicurare la tracciabilità di tali prodotti anche in caso di prodotti forniti in

campionatura gratuita o sconto merce, senza uno specifico ordine;

Al ritiro del prodotto a proprie spese, nel termine indicato nel provvedimento di ritiro o nel termine indicato dall'Azienda Ospedale-Università Padova (indicativamente non meno di 15 giorni dalla comunicazione dell'elenco dei prodotti giacenti predisposti dal magazzino per il reso), e ad emettere Nota di Credito pari al valore del materiale reso.

Nell'ipotesi in cui si verifichi una indisponibilità di prodotto sul mercato, il venditore è obbligato:

A comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti, indicando, per ogni prodotto: codici, denominazione, periodo di indisponibilità ove noto o prevedibile. In ogni caso il fornitore è tenuto a riconoscere i maggiori costi sostenuti dall'Azienda Ospedaliera per l'acquisto di prodotti sul libero mercato, pena la risoluzione del contratto stesso;

#### Art. 16 – Contestazioni e controversie-penali

La Stazione appaltante, in caso di mancato adempimento contrattuale, ovvero nelle fattispecie sotto riportate, si riserva di applicare una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare contrattuale (CIG), da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo/inadempimento e tale penale non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Tali penali si applicheranno in particolare:

In caso di mancata consegna

In caso di non rispondenza dei prodotti consegnati a quanto richiesto in termini qualitativi o quantitativi

In caso di tali inadempienze inoltre l'Azienda Ospedale – Università Padova respingerà la fornitura o comunicherà tempestivamente le difformità rilevate al fornitore, che dovrà risolverle entro 24/48 ore. Ogni ritardo conseguente a tale ulteriore inadempimento sarà sottoposto ad un aggravio di penale in relazione all'entità delle conseguenze.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l'Azienda Ospedale – Università Padova potrà provvedere a reperire altrove i prodotti contestati addebitando al fornitore stesso le eventuali maggiori spese sostenute per l'acquisto in danno dei prodotti necessari a garantire la continuità dei servizi, fatta salva la possibilità di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni eventualmente subiti.

Nel caso in cui il fornitore non provveda a ritirare il prodotto oggetto di un provvedimento di ritiro ministeriale o volontario, o in scadenza o ritenuto inidoneo entro il termine indicato dall'Azienda Ospedale – Università Padova al fornitore saranno addebitate le spese sostenute per lo smaltimento del materiale, inoltre l'Azienda Ospedale – Università Padova provvederà ad emettere Nota di Addebito pari al valore del materiale non ritirato. Il ritiro del materiale dovrà avvenire a rischio e spese del fornitore, che non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che la merce potrebbe riportare durante il deposito, oltre i 30 giorni di deposito garantiti.

Nel caso di mancata consegna del prodotto richiesto, decorsi inutilmente 30 giorni dal termine finale pattuito per la consegna dell'ordine, in assenza di idonee comunicazioni da parte del fornitore, tale ordine sarà considerato revocato e si configurerà di fatto una grave inadempienza contrattuale.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell'Impresa derivanti

dalla fornitura regolata dal presente Capitolato, ovvero qualora non fossero sufficienti sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Azienda Ospedale – Università Padova, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di addebito da parte dell'Azienda Ospedale – Università Padova stessa.

L'addebito delle penali non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Art. 17 - Recesso.

Recesso ex lege:

Costituiscono casi in cui l'ordinamento attribuisce alla stazione appaltante il diritto potestativo di recesso della stazione appaltante, le seguenti ipotesi:

a) art. 17 comma 1 lett. a) del DL n. 98/2011, qualora lo scostamento del prezzo contrattuale sia superiore al 20 % rispetto ai prezzi medi di riferimento, nell'ipotesi in cui l'appaltatore non acconsenta alla rinegoziazione del contratto;

b) in tutti gli altri casi previsti espressamente dalla legge.

Si dà atto che il contratto, viene stipulato sotto condizione risolutiva, sul presupposto legittimante dell'urgenza, insito nell'esigenza di garantire l'immediata funzionalità delle apparecchiature destinate al trattamento sanitario per finalità di tutela del bene salute costituzionalmente rilevante. Pertanto questa

Stazione Appaltante in caso di riscontrata falsità delle autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione prodotti in corso di gara, provvederà ad applicare le conseguenze sanzionatorie della decadenza dai

benefici conseguiti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 71, 75 e 76 del DPR n. 445/2000, nonché dell'art. 92 co. 3 del D.Lgs n. 159/2011.

Recesso convenzionale:

La stazione appaltante si riserva il diritto potestativo di recesso nei seguenti casi qualora le convenzioni o le condizioni di aggiudicazione, rispettivamente, stipulate da Consip spa o definite da centrale di committenza regionale, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorative rispetto a quelle del contratto stesso e l'appaltatore non acconsenta al relativo adeguamento.

Procedimento

Con riferimento alle ipotesi di recesso ex lege e di recesso convenzionale sopra previste, fermo restando quanto stabilito dal periodo successivo, la stazione appaltante comunica all'appaltatore la volontà di recedere dal contratto a mezzo posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima; all'appaltatore spetta esclusivamente il corrispettivo per le prestazioni contrattuali già regolarmente eseguite, secondo le condizioni pattuite, senza poter far azionare alcuna ulteriore pretesa, a titolo risarcitorio, indennitario o anche a titolo di rimborso spese.

Art. 18 - Risoluzione del contratto.

Risoluzione del contratto può avvenire per le ipotesi e nei modi stabiliti dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Provvedimenti conseguenti alla risoluzione del contratto:

nel comunicare la risoluzione, il responsabile del progetto chiede al direttore dell'esecuzione la redazione dello stato di avanzamento del contratto e determina l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla

maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa l'appalto da eseguire;  
l'esecuzione in danno dell'appaltatore inadempiente è ammessa nel limite di  
importo corrispondente alla soglia di rilevanza comunitaria ed è garantita dalla  
cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs.36/2023 e s.m.i...

#### Art. 19 - Fatturazione e pagamento del corrispettivo

Il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e certificate come tali  
sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all'Azienda  
Ospedale – Università Padova - Via Giustiniani, 1- 35128 Padova.

L'emissione delle fatture dovrà essere successiva al ricevimento dell'ordine  
ed indicare tassativamente il numero e la data dell'ordine; il corrispettivo sarà  
liquidato e versato sul conto corrente dedicato bancario o postale indicato  
dall'appaltatore entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fat-  
tura, una volta effettuata con esito positivo l'accertamento da parte del Diret-  
tore dell'esecuzione contrattuale.

Dal 31 marzo 2015, così come disposto dall'art. 25, comma 1 del D.Lgs. n.  
66/2014, entra in vigore l'obbligo della fatturazione elettronica nei confronti  
della Pubblica Amministrazione, ai sensi della L. 24/12/2007 n. 244, art. 1,  
commi da 209 a 214. A tal fine si comunicano i seguenti dati:

Codice Univoco Ufficio: UFQVDA

La stazione appaltante emetterà l'ordinativo (ordine) che contiene al suo in-  
terno tutte le informazioni per la fatturazione e corretta registrazione nei do-  
cumenti passivi (conto economico, sezione bilancio, ecc.). L'ordine così  
emesso dovrà essere richiamato dall'appaltatore, insieme al documento di

trasporto o riferimento per la fornitura, all'interno del tracciato delle fatture con le altre informazioni "CIG", quali elementi imprescindibili per il corretto svolgimento della procedura liquidativa.

#### Art. 20 - Obblighi di carattere generale

##### Obblighi di riservatezza

L'appaltatore si obbliga a mantenere riservate e segrete tutte le informazioni ed i dati relativi alle attività oggetto del presente appalto nonché non divulgarli a terzi senza il preventivo assenso della stazione appaltante. L'obbligo di riservatezza assunto dall'appaltatore si estende ai propri dipendenti ed ai collaboratori di cui si avvarrà nell'esecuzione del contratto ai sensi del D.lgs. n. 196/2003.

L'informativa per il trattamento dei dati personali (ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003) è visionabile sul sito [www.aopd.veneto.it](http://www.aopd.veneto.it)

##### Obblighi in materia di lavoro

L'appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore è obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e previdenziali non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili.

In caso di mancato o ritardato pagamento delle retribuzioni o contribuzioni l'Azienda trattiene dal pagamento delle fatture dovute l'importo

corrispondente all'inadempienza, che verrà svincolato soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità da parte dell'azienda e il rilascio del regolare DURC.

**Obblighi in materia di salute e di sicurezza:**

l'appaltatore è responsabile, sia nei confronti della stazione appaltante che di terzi, della tutela della sicurezza e della salute dei propri lavoratori ed è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro.

**Obblighi di tracciabilità:**

l'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

**Obblighi derivanti dal Codice di comportamento:**

la Ditta aggiudicataria si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori gli obblighi di condotta di cui codice di comportamento dell'Azienda Ospedale-Università Padova, pena la risoluzione del contratto. Il suddetto codice, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 210 del 27/02/2014, secondo quanto previsto dal DPR n. 62 del 16/04/2013 così come modificato dal DPR 81/2023, è pubblicato nel sito aziendale al seguente link: <https://www.aopd.veneto.it/Codice-di-Comportamento-dellAzienda-Ospedale-Universit-Padova>.

**Obblighi derivanti dal protocollo di legalità:**

Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla regione di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 2260 del 25/10/2022.

Art. 21 - Contratto

Tutti gli oneri e le spese conseguenti e inerenti il contratto, compresa l'imposta di bollo da € 40,00, sono a carico dell'appaltatore il cui assolvimento dovrà essere garantito ai sensi dell'articolo 18, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 con le modalità stabilite dal provvedimento n. 240013/2023 dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 22 - Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'appaltatore e la stazione appaltante è competente in via esclusiva il Foro di Padova.

Art. 23 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici nonché al Codice Civile.

Per accettazione:

Data \_\_\_\_\_

|  |  |
|--|--|
| Azienda Ospedale - Università Padova   | D.S. MEDICA TECNOLOGIE Srl                           |
| Il Direttore della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica | Il Legale Rappresentante della Ditta Simone Spolaore |

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Dott.ssa Maria Elena Serafin  |                               |
| <i>(firmato digitalmente)</i> | <i>(firmato digitalmente)</i> |

La Ditta D.S. MEDICA TECNOLOGIA Srl nella persona di Simone Spolaore, in qualità di Legale Rappresentante, dichiara di accettare il contratto di fornitura di cui alla presente e - ai sensi dell'art. 1341 del C.C. - approva espressamente le clausole contenute nel Capitolato d'Oneri e specificatamente anche l'art. 3 del presente contratto "Oggetto e quantità delle prestazioni".

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, con la firma digitale al presente contratto, si autorizza l'Azienda Ospedale - Università Padova al trattamento dei dati personali comunicati in sede di gara, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione della procedura medesima.